

Mercoledì, 9 Gennaio 2013 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Ordinanza n. 18493 del 8 settembre 2011 Corte di Cassazione

Diniego protezione internazionale - obbligo di traduzione del provvedimento nella lingua indicata dallo straniero - la mancata traduzione determina l'invalidità del provvedimento



Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione

**Vuoi Aiuto Per Gli
Esami?**

www.cephu.it

Ti Aiutiamo Noi! Scegli
Cepu™. Informati Subito Sui
Nostri Corsi.



Scegli Tu! ▶

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: ***** dom.to in Roma via Pofi 6 presso l'Avvocato Baccaro Raffaella che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 e rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato come per legge;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 13 della Corte di Appello di Trieste depositata il 2.2.2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30.6.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito l'avv. R. Baccaro che ha concluso come in atti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il cittadino ***** chiese alla Autorità italiana la protezione internazionale e, sentito dalla Commissione Territoriale competente, si vide respingere la richiesta con decisione 12.6.2008 comunicatagli il 3.3.2009. Avverso detta decisione ***** propose ricorso al Tribunale di Trieste non osservando il termine ad

opponendum di trenta giorni di cui al [D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35](#), comma 1 e giustificando tale ritardo con la mancata comprensione del testo italiano della decisione.

Il Tribunale di Trieste con sentenza 25.8.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che dagli atti risultava attestata una sufficiente comprensione della lingua italiana. La sentenza è stata da ***** impugnata innanzi alla Corte di Appello di Trieste che, con sentenza 2.2.2011, rilevato come la proposizione del ricorso era avvenuta oltre dieci mesi dopo la comunicazione della Commissione Territoriale e che tal lasso di tempo non faceva ritenere scusabile l'errore nell'introduzione tardiva della opposizione, essendo presumibile che qualsiasi destinatario ben fosse conscio della necessità di rispettare un termine limitato, ha respinto l'appello.

Per la cassazione di tale sentenza, debitamente comunicata l'8.2.2011, l'interessato ha proposto tempestivo ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 depositando l'atto il 9.3.2011 ed ivi lamentando l'inadeguata e contraddittoria motivazione della Corte là dove aveva ricavato dalla approssimativa conoscenza dell'italiano la base per ritenere comprensibile e compreso il contenuto dell'atto comunicatogli.

Fissata l'adunanza camerale per la discussione con decreto del Presidente e notificato ricorso e decreto all'Amministrazione dell'Interno (legittimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 come modificato dalla [L. n. 94 del 2009](#), art. 1, comma 13, lett. C), il Ministero si è costituito con controricorso nel quale ha eccepito la mancata precisazione, in ricorso, della assenza di traduzione del testo ed ha osservato la piena congruità della motivazione data dai giudici del merito alla richiesta di remissione in termini.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento. Si osserva, in primo luogo, che emerge come dato assolutamente pacifico dalla motivazione della Corte territoriale che il testo della decisione della C.T. non venne tradotto nella lingua conosciuta nè in alcuna lingua veicolare previa attestazione di indisponibilità di un traduttore. Non si comprende pertanto l'eccezione di carenza di autosufficienza sollevata dall'Avvocatura Generale. Si osserva in secondo luogo, come pare sfuggito tanto ai giudici del merito quanto alle stesse parti, la esistenza di un dato insuperabile in subjecta materia, quello per il quale la comunicazione della decisione negativa della Commissione Territoriale è avvenuta in violazione del disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 (non modificati dal D.Lgs. n. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009), disposto per il quale tutte le comunicazioni delle decisioni della Commissione stessa, anche quelle definitive oggetto di impugnazione, debbono essere rese nella prima lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non possibile, in una delle quattro lingue "veicolari" (inglese-francese-spagnolo-arabo) secondo la indicazione di preferenza. Si tratta di norma di legge imperativa inducente nullità del provvedimento, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte sul valore cogente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (da ultimo Cass. n. 24170 del 2010), quale garanzia - imposta dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie - di pieno espletamento delle possibilità di difesa del destinatario dell'atto.

Ma va anche rammentato che tutte le nullità devono essere dedotte nella sede impugnatoria nel rispetto del termine decadenziale previsto e, solo se la nullità abbia indotto impossibilità di rispettarlo e nei limiti temporali di tale impossibilità, anche fuori del termine. In tal senso va rammentata Cass. 17908 del 2010, pronunzia emessa in tema di tardiva opposizione ad espulsione ma il cui principio di diritto è certamente estensibile alla vicenda che occupa: devesi quindi affermare che la nullità per violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione può essere fatta valere solo in sede di opposizione all'atto che da tal violazione sia affetto sì che, indiscutibile la possibilità di ricorrere alla opposizione tardiva, non sussiste alcuna astratta deducibilità senza limiti di tempo ma è compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici e diretti riscontri probatorii, di logiche presunzioni ed adeguatamente motivando al

proposito, se è da quale momento l'opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell'atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile posto che è da tal momento di maturazione della adeguata conoscenza che decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum.

Nella specie, a fronte di una incontestata nullità della comunicazione della decisione amministrativa di rigetto e della tardività del ricorso ad opponendum, i giudici del merito, come rettamente censurato in ricorso, hanno affidato la loro decisione al mero dato cronologico ed alla generica presunzione di comprensibilità di un provvedimento negativo, e cioè argomenti di evidente fragilità che vanificano alcuna esigenza di concreta indagine sulla adeguata comprensione concreta di quell'atto e delle concesse opportunità impugnazione e sul se e sul quando detta conoscenza, dopo la comunicazione, fosse insorta. A tanto provvederà il giudice del rinvio, in applicazione del sottolineato principio, curando conclusivamente di regolare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Giovedì, 8 Settembre 2011



News



[Minori stranieri: centri di accoglienza al collasso, si rischia la dispersione](#)

Anno nuovo, stessi problemi. Così' comincia il 2013 anche per i minori stranieri non accompagnati ospitati nei centri d'...

[Leggi tutto »](#)

[Cei, cittadinanza e voto ai figli degli immigrati](#)

Il direttore generale della Fondazione della Cei Monsignor **Giancarlo Perego** rilancia ancora una volta sulla ...

[Leggi tutto »](#)

[Iscrizioni a scuola, cambiano le regole: si fa tutto on line](#)

Il decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 denominato "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Germania, anche gli italiani emigrano nella nuova 'terra promessa'](#)

La crisi finanziaria che ha colpito la Grecia, ha raggiunto anche l'Italia e di questo se ne sono accorti anche i tanti ...

[Leggi tutto »](#)

[Razzismo, Speroni \(Lega\): 'Sono contrario all'immigrazione'](#)

Dalle parole pubblicate ieri sulla Gazzetta dello Sport sembra che i cori razzisti di qualche giorno fa contro il ...

[Leggi tutto »](#)

[Trapani, chiesta l'attivazione di un bus navetta per soli immigrati](#)

Ciò che sia passato per la testa del consigliere comunale **Andrea Vassallo** quando ha dichiarato alle tv locali ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891